

<p>di eventuali addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.</p> <p>10. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p> <p>11. Le imposte sostitutive di cui ai commi 8 e 9 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	
<p>Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p> <p>Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.</p> <p>Le modalità di attuazione dei commi precedenti sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>Riallineamento valori impliciti nelle partecipazioni</p>
<p>All'articolo 2, comma 56-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è aggiunto infine il seguente periodo: "Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma 55 che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della</p>	<p>Trasformazione ai fini IRAP delle Deferred Tax</p>

<p>dichiarazione IRAP in cui viene indicato il valore della produzione negativo di cui al presente comma.”. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p>	<p>Asset in crediti d'imposta</p>
<p>Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”;</p> <p>b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera “b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi”.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p>	<p>Rettifiche e riprese di valore dei crediti ai fini IRAP per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo</p>
<p>Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole “, e le perdite su crediti” sono aggiunte le seguenti “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”;</p> <p>b) nell'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a</p>	<p>Deducibilità quinquennale Svalutazioni e perdite su crediti</p> <p>Per Banche ed assicurazioni</p>

<p>titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.”;</p> <p>i commi 3 bis e 5 sono abrogati;</p> <p>nel comma 4 dopo la parola “crediti” sono aggiunte le seguenti: “rilevanti ai fini del presente articolo” e sono soppresse le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’art. 112.”.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.</p>	
<p>1. Il comma 490 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si intende nel senso che per le operazioni diverse da quelle effettuate sulla base di contratti di appalto e di convenzioni stipulati nei confronti delle pubbliche amministrazioni le disposizioni dei commi 488 e 489 dello stesso articolo si applicano in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2014.</p> <p>2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno della cooperazione sociale, con una dotazione di ... milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure ed i criteri per l’assegnazione di un contributo alle cooperative sociali, ed in particolare a quelle che operano sulla base di contratti di appalto e di convenzioni stipulati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>(Disciplina IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali)</p> <p>Norma interpretativa relativa alla decorrenza della disciplina IVA coop. Sociali e istituzione di un Fondo per il sostegno della cooperazione sociale</p>
<p>Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, al primo periodo le parole “Nei limiti delle ultime sei mensilità” sono soppresse.</p>	<p>Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI nel caso di</p>

	trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo determinato.
--	--

<p>Art. 7</p> <p><i>(Misure di carattere sociale)</i></p>	
<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.</p>	<p>Rifinanziamento ammortizzatori in deroga</p>
<p>Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del predetto comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 234 le parole “134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020”;</p> <p>b) al comma 235 le parole “1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.159 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.552 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.372 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020”.</p>	<p>Salvaguardati</p>
<p>Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 280 milioni di euro a decorrere dall' per l'anno 2014.</p>	<p>Fondo per le non autosufficienze</p> <p>CdG: Eviterei a decorrere</p>

	<p>RGS: OK</p> <p>Ma risparmiamo solo il SNF</p>
<p>Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni dal 2009 al 2013, dal 2010 al 2014 e dal 2011 al 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.</p>	<p>Cinque per mille</p> <p>Le parti in giallo sono da verificare</p>
<p>Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.</p>	<p>Lavori socialmente utili</p>
<p>All'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "è concessa ai residenti" sono soppresse le parole "di cittadinanza italiana" e sono aggiunte le seguenti: "cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro.</p>	<p>Carta acquisti</p>
<p>Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni comunitarie e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.</p>	<p>Mobilità internazionale</p> <p>Formulazione da verificare</p>
<p>Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 recante l'obbligo di pagamento degli arretrati a titolo di rivalutazione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2014.</p>	<p>Adeguamento Indennizzi</p> <p>(da verificare)</p>

<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)</p>	
<p>1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.</p> <p>2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.</p> <p>3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.</p> <p>4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.</p> <p>5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente</p>	<p style="text-align: center;">Norme in materia di interventi UE</p>

<p>erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.</p> <p>6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183,, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).</p> <p>7. All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:</p> <p>h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183,. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.</p> <p>8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.</p>	
<p>9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.</p>	<p>Politica di cooperazione dell'Unione europea</p> <p>RGS: Peggiora PA. Il -60 sul fondo è solo SNF</p>

Art. 9

Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti

<p>Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2014.</p>	<p>MISSIONI DI PACE</p>
<p>Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7.bis.</p>	<p>Disposizione per il rifinanziamento 2014-2015 del terremoto Abruzzo rifinanziato in tabella E</p>
<p>Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 557, è incrementato di 150 milioni di euro.</p>	<p>Fondo per il finanziamento ordinario delle università</p>
<p>Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro decorrere dall' per l'anno 2014.</p>	<p>Scuole non statali CdG: Eliminare "a decorrere" RGS: OK. Ma non ha effetto sulla PA</p>
<p>E' istituito un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016 destinato:</p> <p>a) all'incentivazione all'avvio di nuove imprese editoriali attribuendo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;</p> <p>b) al sostegno alle ristrutturazioni aziendali e agli ammortizzatori sociali attribuendo 30 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.</p>	<p>Misure di sostegno all'Editoria</p>
<p>Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi", afferente la Missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e</p>	<p>FLOTTA AEREA CFS</p>

<p>forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.</p>	
<p>Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. SOLO FF.AA. E NON ANCHE FF.PP.</p>	<p>STRADE SICURE (SOLO FF.AA.)</p>
<p>Il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>FONDO PER TENUTA IN EFFICIENZA DELLO STRUMENTO MILITARE</p>
<p>E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del Programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"</p>	<p>FONDO ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO ARMA CC</p>
<p>Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 66.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Delegazione può procedere in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per l'acquisto e il noleggio e la</p>	<p>Organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea</p> <p>Valutare se fare fondo da ripartire tra Ministeri</p>

<p>manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposta un'indennità onnicomprensiva, sostitutiva di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale.</p>	<p>Sì al Fondo da ripartire, 10 milioni (quindi da 66 mln a 56 mln). Per riparto DPCM</p> <p>RGS: OK</p> <p>Modificheremo norma</p>
<p>Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni, a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>Istituto mediterraneo di ematologia (IME)</p>
<p>Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento</p>	<p>Agenzie fiscali (entrate e dogane)</p>
<p>Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2014 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.</p>	<p>Revisione catasto</p>
<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di euro 116.631.245 per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>“Fondino”</p>
<p>Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 80</p>	<p>Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo</p>

<p>milioni di euro per l'anno 2014.</p>	<p>perequazione pensioni alte (enti vari)</p>
<p>Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p>Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorso</p> <p>All'onere conseguente si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento diritti di notifica</p>
<p>Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziari, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 30 giugno 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.»; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2015».</p>	<p>Proroga dei magistrati onorari</p>
<p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p>Agevolazioni gasolio agricoltura</p>
<p>Il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è rifinanziato per l'anno 2014 per l'importo di 8 milioni di euro quale competenza della restante</p>	<p>Rimborsi del settore bieticolo e saccarifero.</p>

parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Il Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910 è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2014.

DA VERIFICARE: RGS

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
- b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
- c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;
- d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
- f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

Regolamenti Mibact

Disposizione per la trasparenza e la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, e di modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67)

<p>h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);</p> <p>i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.</p> <p>2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.</p> <p>3. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, la parola "contributi" è sostituita dalla parola "premi". Dopo la parola "anno" è aggiunto il seguente periodo: "Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico".</p>	
<p>1. Al fine di razionalizzare enti e società pubbliche statali operanti nel settore dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi incluse le società pubbliche direttamente o indirettamente controllate o vigilate, il Governo emana uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.</p> <p>2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dell'attività istituzionale e dei servizi, anche mediante il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, nonché l'eventuale fusione degli enti e organismi che svolgono attività analoghe o complementari;</p> <p>b) riorganizzazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e riordino delle competenze degli uffici per garantire una concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali e nell'erogazione dei servizi culturali al pubblico;</p> <p>c) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;</p> <p>d) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato;</p> <p>e) riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo entro i limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con l'eccezione dei casi degli enti e degli organismi per i quali, fermi restando il carattere onorifico e la gratuità dell'incarico, la previsione di un numero</p>	<p>Regolamento di delegificazione per la migliore efficienza e una maggiore armonia del sistema degli enti e delle società pubbliche statali operanti nel settore dei beni e delle attività culturali e del turismo</p>

<p>maggiore di componenti dell'organo di amministrazione sia giustificata dall'esigenza di consentire l'apporto economico-finanziario di soggetti privati.</p> <p>3. Le misure di riforma introdotte dal presente articolo possono riguardare le istituzioni di alta cultura, di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti e secondo principi di efficienza e di efficacia, acquisite le proposte e le osservazioni dei rispettivi organi di amministrazione e di indirizzo.</p> <p>4. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.</p> <p>5. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo, con particolare riferimento alle norme di finanziamento diretto o indiretto.”</p>	
<p>1.All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a)al comma 222:</p> <p>1)al secondo periodo: le parole “31 marzo 2011” sono sostituito con le seguenti “30 settembre di ogni anno”; le parole “in corso” sono sostituite dalle seguenti “ da avviare nell'anno seguente”;</p> <p>2)dopo il periodo “Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.”, inserire il seguente periodo “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis, valutando anche la possibilità di delocalizzare gli Uffici rispetto al centro abitato [storico] di valutare soluzioni allocative maggiormente delocalizzate, scegliendo quella economicamente più vantaggiosa per l'Erario,”.</p> <p>3)il seguente periodo è soppresso “Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro” e sostituito dai seguenti periodi: “Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222 bis, l'Agenzia del demanio definisce il Piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed al Ministro dell'economia e delle finanze per le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente ed è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Con decreto del Ministro competente, di</p>	<p>Pacchetto Norme Demanio</p> <p><i>(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni)</i></p>

~~concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni compensative di bilancio a favore del cap. 7754 gestito dall'Agenzia del demanio, necessarie all'attuazione del Piano. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce in Parlamento circa le proposte avanzate, realizzate e non attuate."~~

b) al comma 222 bis:

1)il quarto periodo è soppresso;

2)dopo il periodo "Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto" è aggiunto il seguente "Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati .";

~~dopo il comma 222 ter inserire il seguente comma 222-quater. "L'Agenzia del Demanio provvede alla rifunionalizzazione di immobili di proprietà statale disponibili, ovvero all'edificazione di nuove strutture in presenza di convenienza economica, nonché all'occorrente attrezzaggio per una idonea conservazione della documentazione contenuta negli archivi di deposito delle Amministrazioni statali anche su base interregionale curando, d'intesa con le Amministrazioni medesime, le attività necessarie per il loro funzionamento. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino alla completa attivazione dei siti, con le risorse finanziarie stanziare nel Fondo di cui al successivo comma 224 da utilizzare secondo le modalità previste all'art. 7-quinquies , comma 2, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Per la medesima finalità, nel predetto Fondo confluiscono le risorse finanziarie corrispondenti ai minori canoni di locazione derivanti dalla riduzione delle locazioni passive relative agli immobili utilizzati per archivi. Completate le fasi di realizzazione dei poli archivistici, sarà compito delle Amministrazioni provvedere alla loro gestione operativa".~~

c)il comma 224 è sostituito dal seguente: "Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

L'articolo 29-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è soppresso. Alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito della Missione "Giustizia", Programma "Giustizia tributaria", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria
DF Da valutare

<p>Verifica con il Ministero dell'interno</p>	<p>Fondo elezioni (Criticità politica)</p>
<p>All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.”;</p> <p>b) il comma 4 è soppresso.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Garante del contribuente</p>
<p>All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la parola “e 2013” viene sostituita dalle seguenti “, 2013, 2014, 2015 e 2016”.</p> <p>In alternativa:</p> <p>All'articolo 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “euro 14” sono sostituite dalle seguenti “euro 12” e le parole “euro 26” sono sostituite dalle seguenti: “euro 24”.</p>	<p>CAAF –</p> <p>Proroga del blocco dell'indicizzazione Istat dei compensi fino al 2015</p> <p>Proroga della sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32).</p> <p>In alternativa: riduzione compensi CAAF</p> <p>In attesa di verifica DF</p>
<p>All'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1 l'aliquota pari allo 0,226 per cento è ridotta allo 0,2;</p> <p>b) la lettera c) del comma 2 è soppressa.</p> <p>In alternativa:</p>	<p>Patronati</p> <p>Da verificare</p> <p>In alternativa alla prima norma si propone una soluzione sulla falsariga di quella inserita nel DL</p>

<p>A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell' articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 60 milioni di euro annui.</p>	<p>31-5-2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</p>
<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.</p>	<p>fondo Irap professionisti</p>
<p>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.</p>	<p>fondo affitti</p>
<p>All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota dell'entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015". Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'art. 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; delle entrate di cui all'art. 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; delle entrate di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; delle entrate di cui all'art.7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell'entrate di cui all'art. 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; delle entrate di cui al citato art. 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; delle entrate di cui al citato art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; delle entrate di cui all'art. 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle entrate di cui all'art. 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". L'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando nell'ambito</p>	<p>Norma Antitrust</p>

<p>dell'autonomia del proprio ordinamento misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad essa applicabili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.</p>	
<p>A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al [12] per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.</p>	<p>Norme in materia di apporto delle casse professionali agli obiettivi di finanza pubblica</p>
<p>In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'art. 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.</p>	<p>Fabbisogno delle Università</p>

Articolo 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

All'articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "relative al triennio 2010-2012", sono sostituite dalle seguenti "relative al periodo 2010-2014".

Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Per effetto delle disposizioni recate dai **commi 1, 2 e 3**, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

All'articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "del personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni".

La disposizione:

estende il blocco della contrattazione sino al 31.12.2014, in linea con l'art. 16, comma 1, del dl 98/2011 (comma 1);

definisce le modalità di computo dell'IVC in godimento dal 2010, in relazione al periodo 2015-2017 (comma 2);

regolamenta le disposizioni dei commi 1 e 2 anche per il personale della sanità e per il personale convenzionato con il SSN; ridetermina l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 17, del dl 78/2010.

I risparmi di spesa lordo Stato sono quantificati in 300 mln per l'anno 2015 e 440 mln a decorrere dal 2016, relativamente al comparto Stato.

~~6. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 1, dell'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è così sostituito: "Ai Maggiori e Tenenti colonnello e gradi equiparati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al Colonnello con relative modalità di determinazione e progressione~~

La disposizione ~~modifica i criteri di attribuzione dell'omogeneizzazione stipendiale per il personale~~

<p>economica.”.</p> <p>7. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 2, dell’articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è così sostituito: “Ai colonnelli e gradi corrispondenti che hanno prestato servizio senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al Generale di brigata e gradi equiparati, con relative modalità di determinazione e progressione economica.”.</p> <p>8. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 3, dell’articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è così sostituito: “Fino a quando non ricorrono le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, ai Maggiori e Tenenti colonnello che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante al colonnello e gradi equiparati, al colonnello che ha prestato servizio senza demerito per 23 anni, dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al Generale di brigata e gradi equiparati.”.</p> <p>9. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 22, dell’articolo 43, della legge 1° aprile 1981, n. 121 è così sostituito: “Al vice questore aggiunto e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, che hanno prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al Primo dirigente.”.</p> <p>10. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il comma 23, dell’articolo 43, della legge 1° aprile 1981, n. 121 è così sostituito: “Al Primo dirigente della Polizia di Stato che ha prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al Dirigente superiore.”.</p> <p>11. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 è così sostituito: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, al vice questore aggiunto e qualifiche equiparate della Polizia di Stato che ha prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al Primo dirigente. Ai primi dirigenti che hanno prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell’acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. Ai vice questori aggiunti del ruolo dei Commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell’articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.”.</p>	<p>del comparto sicurezza-difesa, prevedendo che il trattamento economico dirigenziale possa essere attribuito solo al personale non dirigente che rivesta comunque qualifiche/gradi elevati. A legislazione vigente, invece, il beneficio economico viene riconosciuto, con differenti modalità, a tutti i funzionari/ufficiali che abbiano maturato 13, 15, 23 e 25 anni di servizio. Non si modifica, invece, il numero di anni di servizio necessari per la maturazione del trattamento superiore.</p> <p>I risparmi di spesa lordo Stato sono quantificati in 9 mln per l’anno 2015, 28 mln per l’anno 2016, 47 mln per il 2017 e 66 mln per il 2018.</p>
<p>12. A decorrere dal 1 gennaio 2014, gli importi previsti dall’articolo 1803, comma 1, lettere da a) ad e) nonché quelli previsti dall’articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.</p> <p>13. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i commi 2 e 3 dell’articolo 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.</p> <p>14. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.</p>	<p>La disposizione riduce del 50% i premi di rafferma per piloti e controllori di volo.</p> <p>I risparmi di spesa lordo</p>

	<p>Stato sono quantificati in 35 mln a decorrere dal 2014.</p>
<p>15. A decorrere dal 1 gennaio 2014, sono soppresse le seguenti disposizioni normative: articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394; articolo 5, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; articolo 3, comma 72, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>	<p>La disposizione sopprime l'attribuzione al personale del comparto sicurezza difesa degli incrementi riferiti al trattamento economico accessorio, correlati al servizio svolto negli anni precedenti (trascinamento). Il beneficio viene mantenuto esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza, nella considerazione che quest'ultimo deve necessariamente tener conto dell'attività svolta durante l'intera carriera. I risparmi di spesa lordo Stato sono quantificati in 35 mln a decorrere dal 2014.</p>
<p>16. A decorrere dal 1 gennaio 2014, all'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti "pari al 50 per cento". Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1 gennaio 2014.</p>	<p>La disposizione riduce l'indennità di ausiliaria riconosciuta al personale del comparto sicurezza difesa, dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di pensione provvisoria e il trattamento</p>

	<p>economico percepito dal parigrado in servizio. I risparmi di spesa lordo Stato sono quantificati in in 5 mln per l'anno 2014, 15 mln per l'anno 2015, 25 mln per il 2016, 35 mln per l'anno 2017 e 40 a decorrere dall'anno 2018.</p>
<p>17.All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" sono soppresse.</p>	<p>La disposizione rende strutturale il vincolo di parametrizzazione delle risorse della contrattazione integrativa al personale effettivamente presente. I risparmi di spesa lordo Stato, determinati per effetto delle limitazioni al turn over, sono quantificati per il solo settore Stato in 215 mln per l'anno 2015, 220 mln per l'anno 2016 e 225 mln a decorrere dall'anno 2017, relativamente al comparto Stato.</p> <p>VERIFICARE SE PROLUNGARE ANCHE ART. 9, CO. 2</p>
<p>18.Per le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario va ridotta, rispetto alle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2013, del 10 per cento a decorrere dall'anno 2014. La predetta misura di riduzione trova applicazione anche nei confronti delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e</p>	<p>La disposizione riduce, per le amministrazioni indicate nella stessa, la spesa per il pagamento del compenso</p>

<p>successive modificazioni, delle università e degli enti di ricerca. Per i Corpi di polizia, le Forze armate ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riduzione di cui al primo periodo è fissata nella misura del 5 per cento.</p>	<p>per lavoro straordinario a decorrere dall'anno 2014. I risparmi di spesa lordo Stato, sono quantificati in 67 mln di euro dall'anno 2014, relativamente al comparto Stato. (Criticità politica)</p>
<p>A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell'Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella misura massima del cinquanta per cento.</p> <p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN .</p>	<p>La disposizione riduce del 50%, gli onorari spettanti agli avvocati della PA in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all'amministrazione. I risparmi di spesa lordo Stato, sono quantificati in 50 mln di euro dall'anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi.</p>
<p>All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 9, le parole: “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 40 per cento”. b) al comma 9-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del quaranta per cento nell'anno 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018”; c) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018”; 	<p>La disposizione limita il turn over per le pubbliche amministrazioni statali (ad eccezione dei corpi di polizia, forze armate e VV.FF.), università, enti di ricerca, enti pubblici non economici, al 40% per l'anno 2015, 60% per l'anno 2016, 80% per</p>

<p>d) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018".</p> <p>All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>l'anno 2017.</p> <p>I risparmi di spesa lordo Stato, sono quantificati in 10.1 mln di euro per l'anno 2015, 93,3 mln per l'anno 2016, 202,7 mln per l'anno 2017 e 239 mln a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>RIDUZIONE FFO</p> <p>I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali va prevista una contestuale riduzione del FFO.</p>
<p>A decorrere dal 1 gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in materia di limite massimo dei trattamenti economici come disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Sono soggetti al limite di cui al comma 1 anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 il trattamento economico annuo complessivo del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con qualifica di dirigente di prima fascia e figure equiparate non titolare di</p>	<p>La disposizione introduce dei limiti al trattamento economico complessivo per il personale della PA..</p> <p>I risparmi di spesa lordo Stato, sono quantificati in circa 5 mln di euro dall'anno 2014, per il solo settore Stato ed in circa 190 mln di euro per tutta la PA (da verificare stime e</p>

<p>incarico di capo Dipartimento o equiparato, per il quale resta fermo il limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può superare quello di cui al comma 1 del presente articolo ridotto del 25 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate, esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente comma, i predetti incarichi e figure equiparate.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 per il restante personale delle amministrazioni di cui al precedente comma, il trattamento economico annuo complessivo non può superare quello di cui al comma 1 del presente articolo ridotto del 60 per cento.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi precedenti sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni destinatarie dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni di cui al presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.</p>	<p>profili di costituzionalità).</p>
<p>In ragione della particolare esigenza di ridurre la spesa ai fini del riequilibrio della finanza pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n.3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537</p>	<p>La disposizione introduce l'abrogazione del c.d. divieto di reformatio in peius dei trattamenti economici (risparmi a consuntivo).</p> <p>(Criticità politica)</p>
<p>L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>La disposizione introduce un'interpretazione autentica di norme contrattuali al fine di risolvere contenziosi in atto (risparmi a consuntivo).</p>
<p>31. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le dotazioni organiche del personale dei corpi di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121, non possono eccedere, complessivamente per ciascun corpo e ruolo di appartenenza, l'entità del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2011;</p> <p>32. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze,</p>	<p>Riduzioni organici Corpi di polizia. La norma opera in termini di razionalizzazione in quanto tende ad avvicinare le</p>

<p>da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i nuovi organici dei ruoli dei Corpi di polizia in applicazione del comma 18 del presente articolo.</p>	<p>consistenze degli organici al personale effettivamente in servizio in analogia con quanto previsto per i restanti comparti della PA.</p>
<p>Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui ai commi 17 e 18 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>La disposizione finalizza i risparmi di spesa con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</p>
<p>L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>ISE</p>
<p>All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".</p>	<p>Spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio all'estero e familiari a carico. [per quantificazione sentire anche MAE]</p>
<p>All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 45, è sostituito dal seguente: "45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 5 ed i 10 euro, mentre per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali."</p>	<p>Contributo reclutamento personale non dirigenziale P.A. (dai 5 ai 10 euro) (Criticità politiche, contraria Funzione pubblica)</p>

Articolo 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

<p>1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:</p> <p>a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso</p>	<p>Deindicizzazione pensioni per il triennio 2014-2016</p>
<p>1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:</p> <p>a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "90.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro", le parole: "150.000 euro" sono</p>	<p>Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici A normativa vigente (articolo 1, commi 22 e 23 del DL</p>

<p>sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;</p> <p>b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.</p> <p>2. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.</p>	<p>138/2011, convertito con modificazioni con legge n. 148/2011) per coloro che maturano i requisiti dal 13 agosto 2011 (da gennaio 2012 per il settore scuola) il periodo di posticipazione della liquidazione della buonuscita/trattamento di fine servizio/TFR è pari a :</p> <p>a. sei mesi per coloro che cessano dal servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza;</p> <p>b. ventiquattro mesi per coloro che cessano dal servizio in età inferiori a quelle indicate alla lettera a);</p> <p>c. quanto indicato ai punti a) e b) non si applica per le cessazioni per invalidità per le quali, come per i decessi, non è previsto alcun posticipo.</p> <p>2. E’ stato richiesto di valutare un eventuale intervento volto a posticipare la liquidazione</p>
--	--

per i soggetti di cui al punto 1.a. Va rilevato che tale intervento non può che essere impostato (come peraltro il citato intervento di cui al DL 138/2011) con la c.d. “certezza dei diritti”, vale a dire con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione modificativa.

3. E’ stato altresì richiesta una ipotesi di rimodulazione degli importi massimi per la liquidazione in più anni della buonuscita (attualmente pari a 90.000 euro, 150.000 euro e oltre) con limitazione del primo importo ad un valore massimo di 50.000 euro e del secondo importo a 100.000 euro. Anche tale intervento non può che essere impostato con la c.d. “certezza dei diritti”, vale a dire con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione modificativa.

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestione previdenziali obbligatorie di appartenenza, con la finalità di concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.</p>	<p>Contributo di solidarietà per le pensioni elevate – da verificare attentamente se superi rilievi precedente norma dichiarata incostituzionale</p>
<p>1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, all'articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 40.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 70.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l'indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l'importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”</p> <p>2. Per i soggetti che, a seguito di istanza presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 1 ovvero già concessa con decorrenza anteriore alla predetta data, se in possesso di redditi personali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 40.000 euro, se non coniugati, ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 70.000 euro, non opera, finché permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.</p>	<p>Requisito reddituale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento</p> <p>Dal 2014 e con riferimento alle nuove concessioni l'indennità di accompagnamento per i soggetti ultrassessantacinquenni, non spetta a coloro che possiedono redditi personali di importo annuale superiore a 40.000 euro ovvero, se coniugati, un reddito personale superiore al predetto limite ovvero un reddito cumulato con quelli del coniuge di importo superiore a 70.000 euro. I limiti reddituali</p>

	<p>sono annualmente rivalutati. Per le prestazioni in essere al 31 dicembre 2013 se in possesso di redditi personali superiori ai predetti limiti, non opera dal 1° gennaio 2014, finché permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.</p>
--	--

Articolo 13

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i tetti della spesa farmaceutica indicati all'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati nella misura rispettivamente dell'11,3 per cento e del 3,3 per cento.</p>	<p>Rideterminazione dei tetti della spesa <u>farmaceutica territoriale e ospedaliera</u> (dal 11,35 all'11,3 per cento e dal 3,5 al 3,3). Effetto finanziario complessivo 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.</p>
<p>2. All'articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: <<2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<4 per cento>>.</p>	<p>Riduzione <u>dei tetti per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica</u> acquistate dagli erogatori privati accreditati Effetto finanziario 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2014</p>
<p>3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui...(IGOP e ZZZ) il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.040 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 31 marzo 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al <u>presente comma</u> mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al <u>presente comma</u> è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.</p>	<p>Riduzione del livello del finanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2014 di 1.040 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016</p>

1. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni.	Medici specializzandi

Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Articolo 14

(Patto di stabilità interno delle regioni)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di **19.590 19.300** milioni di euro e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 all'importo di **19.540 19.250** milioni di euro.”;
 - b) al secondo periodo le parole “per gli esercizi dal 2013 al 2016” sono sostituite dalle seguenti “per l'esercizio 2013”;
 - c) al secondo periodo le parole “di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente “2013”.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente comma 449-bis:

“449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente.”.

(Patto di stabilità delle
Regioni)

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.946	1.941
Liguria	720	718
Lombardia	3.074	3.066
Veneto	1.536	1.532
Emilia-Romagna	1.534	1.530
Toscana	1.456	1.452
Umbria	551	550
Marche	643	641
Lazio	1.968	1.963
Abruzzo	677	676
Molise	262	261
Campania	2.341	2.335
Puglia	1.315	1.312
Basilicata	540	539
Calabria	1.027	1.024
TOTALE	19.590	19.540

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.916	1.911
Liguria	709	707
Lombardia	3.041	3.033

Veneto	1.532	1.528
Emilia Romagna	1.513	1.509
Toscana	1.429	1.425
Umbria	540	539
Marche	631	629
Lazio	1.918	1.913
Abruzzo	663	661
Molise	264	263
Campania	2.279	2.273
Puglia	1.341	1.338
Basilicata	527	526
Calabria	997	994
TOTALE	19.300	19.250

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 2013 al 2017".

4. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.

5. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";

b) al primo periodo, la alinea d) è sostituita dalla seguente: "d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Importo <i>(in milioni di euro)</i>
	Anni 2014-2017
Trentino alto Adige	1
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	9
Provincia Autonoma Trento	9
Friuli-Venezia Giulia	19
Valle d'Aosta	2
Sicilia	43
Sardegna	17
Totale RSS	100

Regione o provincia autonoma	Importo <i>(in milioni di euro)</i>
	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	1
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	10
Provincia Autonoma Trento	9
Friuli-Venezia Giulia	20
Valle d'Aosta	3
Sicilia	49

Sardegna	18
Totale RSS	110

- ”;
- c) al primo periodo, dopo la alinea d) è inserita la seguente “e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali”;
- d) al secondo periodo la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”.
6. Al comma 455 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”;
- b) al primo periodo, la alinea d) è sostituita dalla seguente: “d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454”;
- c) al primo periodo, dopo la alinea d) è inserita la seguente “e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.”.

5. Al comma 17 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola “2014” è sostituita da “2015”;**
- b) il quinto periodo è soppresso;**
- c) al sesto periodo la parola “2013” è sostituita da “2014”;**
- d) all’ultimo periodo le parole “e 2013” sono sostituite dalle seguenti “, 2013, 2014 e 2015”.**

Il comma 5, volto a posticipare il patto territoriale e a prorogare i patti di solidarietà, per omogeneità di materia è stato tolto dall’articolo relativo al patto di stabilità degli enti locali (comma 7 versione precedente) e spostato nell’articolo riferito al patto delle regioni

2. All’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo le parole “... e agli enti locali” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” e dopo le parole “rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza” sono inserite le seguenti: “nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:
- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle

Questa norma non dovrebbe stare nella sezione dedicata al Patto di stabilità interno delle regioni

Modifiche all’articolo 62

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.”;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.”

d) il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l’ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.”

e) il comma 5 è sostituito dal seguente :

“5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell’attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’ente.”

f) il comma 6 è abrogato.

del DL 112/2008 volte a rendere definitivo il blocco del ricorso ai derivati di Regioni ed Enti locali

g) al comma 10 le parole “del regolamento di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “della presente legge”.

1. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell’articolo 97, primo comma, così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, **fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114**. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.
2. In applicazione dell’articolo 8 della legge 26 novembre 1981, per la regione Valle d’Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all’individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al comma precedente, e fino alla conclusione dell’intesa stessa, per la regione Valle d’Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

Riserve erariali – clausola di finalizzazione) **verifica IGEP**

Versione alternativa come modifica diretta ai DL 138/2011 e DL 201/2011

“Art....

1. Il comma 36 dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente

“36. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell’articolo 97, primo comma, così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto, sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, stipulato

a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro il 31 marzo 2014, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al periodo precedente, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.”

2. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente

“1. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, stipulato a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro il 31 marzo 2014, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al periodo precedente, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.”

Art. 15

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016," sono sostituite da ", registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017";
 - b) le parole "e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite da ", a 18,8 per cento per l'anno 2013 e a 19,25 per cento per gli anni dal 2014 al 2017";
 - c) le parole "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite da ", a 14, 8 per cento per l'anno 2013 e a 14,06 per cento per gli anni dal 2014 al 2017";
 - d) le parole "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite da "e a 14,06 per cento per gli anni dal 2014 al 2017".
2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6 lettera a) le parole " e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle parole "a 19,8 per cento nell'anno 2013 e a 20,25 per cento negli anni dal 2014 al 2017";
 - b) al comma 6 lettera b) le parole "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle parole " a 15,8 per cento per l'anno 2013 e a 15,06 per cento negli anni dal 2014 al 2017";
 - c) al comma 6 lettera c) le parole "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle parole " a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,06 per cento per gli anni dal 2014 al 2017"
4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni l'anno 2014, 2015 e 2016, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web

Al riguardo si ribadisce che la scelta di limitare l'esclusione dei 1.000 milioni solo al 2014 non è coerente con la finalità sottesa all'esclusione stessa che è quella di

http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 15 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio di ciascun anno per ciascun ente locale sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

*9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno **dell'anno di riferimento.**"*

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole "«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»" sono sostituite da "«<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>»";

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "è tenuto ad inviare" inserire le seguenti "utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>»";
- b) la parola "sottoscritta" è sostituita dalle parole "firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,";
- c) dopo le parole "di cui al comma 19." è inserito il seguente periodo "La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
- d) al quarto periodo le parole " , con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti" sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2011";
- b) al secondo periodo, le parole "negli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2009 e 2010" e le parole "del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009" sono sostituite dalle parole "del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011".

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

consentire agli enti di riavviare la programmazione anche al fine di stimolare, mediante i nuovi investimenti, la crescita del Paese. Il riferimento a solo un anno consentirà, sostanzialmente, solo il pagamento dei debiti residui, degli stati di avanzamento lavori di opere già canteriate e, non potendo avviare nuove opere, maggiori pagamenti di spesa corrente a valere sugli spazi che si liberano sul patto grazie all'esclusione delle spese in conto capitale. Si ritiene, pertanto, necessario prevedere l'esclusione per almeno un triennio. Conseguentemente si ritiene necessario introdurre la modifica segnalata al comma 9-quater volta a chiarire che se un ente non rispetta il limite del 90 %, ad esempio, nel 2015, ha problemi solo su quest'anno e non anche

~~e) al primo periodo la parola “2014” è sostituita da “2015”;~~

~~f) il quinto periodo è soppresso;~~

~~g) al sesto periodo la parola “2013” è sostituita da “2014”;~~

~~h) all’ultimo periodo le parole “e 2013” sono sostituite dalle seguenti “, 2013, 2014 e 2015”;~~

8. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

9. Al comma 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti “1 ~~marzo 15 febbraio~~” e le parole “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “15 marzo”.

10. All’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: “15 luglio” con le seguenti: “15 giugno”;

b) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole: “sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario” con le seguenti: “mediante il ~~sistema sito~~ web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» appositamente predisposto”;

c) al comma 5 sostituire le parole: “10 settembre” con le seguenti: “10 luglio”.

11. Al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole “di concerto con il Ministro dell’interno e”;

b) sopprimere l’ultimo periodo.

sui pagamenti fatti nel 2014. Qualora fosse necessario limitare l’esclusione ad un solo anno allora è necessario eliminare, al comma 9-bis, le parole “di ciascun anno”.

Il comma 7, volto a posticipare il patto territoriale e a prorogare i patti di solidarietà, per omogeneità di materia è spostato nell’articolo riferito al patto delle regioni (comma 5)

Nonostante il chiaro riferimento alla modalità di individuazione della popolazione residente ai fini dell’assoggettamento al Patto, si segnala l’opportunità di allegare, anche nel successivo decreto concernente gli obiettivi programmatici, il puntuale ed esaustivo elenco di Enti tenuti al Patto; la mancanza di una stabile convenzione con ISTAT per la fornitura del dato della popolazione residente indispensabile per la corretta diagnosi di inclusione ai sistemi informativi RGS e l’accessibilità dell’informazione “alla data”

	<p>presso sezioni differenti del sito ISTAT, rende confutabile, da parte degli stessi Enti, la loro subordinazione ai criteri del Patto, con lunghe attività di negoziazione nelle quali viene incluso anche il presidio di assistenza tecnica</p> <p>Sono attività che stiamo già realizzando, tant'è che sul sito RGS c'è un richiamo alla funzionalità dei test già disponibili sull'applicativo per le firme digitali degli enti tenuti al patto.</p>
<p>1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; e) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <p>2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali territoriali, i comuni, e le province e le regioni comunicano mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 15 febbraio 31 marzo 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.</p> <p>3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 30 aprile 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 aprile 2014, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità</p>	<p>Pagamenti dei debiti degli enti locali territoriali</p>

interno.

4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti **locali**, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulta accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

Art. 16

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Sarebbe opportuno, per omogeneità dei contenuti, inserire l'articolato relativo al Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali nell'ambito della rivisitazione del mondo delle partecipate di ampio respiro che dovrebbe vedere luce in un collegato alla legge di stabilità.

Per memoria:

- *Valutare se inserire un vincolo sul debito che in una prima fase potrebbe essere relativo solo gli oneri per debito contratto per pagare spesa corrente*
- *Valutare se coinvolgere anche le fondazioni e le partecipate centrali*

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Valutare l'opportunità di affidare la gestione dei quesiti che perverranno al MISE</i>
<p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza; titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. <p>2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>(Ambito di applicazione)</p> <p>Parere IGICS:</p> <p>Occorre procedere ad un'attenta riflessione in merito al rapporto tra le fonti normative, in quanto l'art 1, comma 2 (fonte primaria) autorizza una fonte secondaria (DI MSE – MEF) ad “aggiornare” una percentuale fissata nello stesso articolo (<i>una quota superiore all'80 per cento</i>) senza indicare i necessari principi, criteri direttivi e norme regolatrici della materia sulla cui base “rideterminare” tale percentuale.</p> <p>Si tratta di un processo di delegificazione necessario per rendere la definizione coerente con le modifiche in atto nell'Unione Europea. Sul punto, nel rappresentare che il testo è stato condiviso con il</p>

	<p>MISE, si rinvia alle valutazioni del'Ufficio legislativo</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui all'articolo 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 2 dell'articolo 6. 2. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. 3. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, pari a zero. 	<p><i>Determinazione degli obiettivi</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Le società non quotate di cui al comma 1 dell'articolo 1, comunicano e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui all'articolo 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. 	<p><i>Monitoraggio e certificazione</i></p>

<p>3. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui al presente articolo configura inadempienza sanzionata ai sensi dell'articolo 4, comma 3.</p>	
<p>1. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2 è attribuita ai soggetti di cui all'articolo 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.</p> <p>2. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui all'articolo 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.</p> <p>3. A decorrere dal 2015, gli enti di cui all'articolo 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo :</p> <p>a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;</p> <p>b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile (verifica IGOP);</p> <p>c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.</p>	<p><i>Sanzioni</i></p>
<p>1. E' fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147 quater e 147-quinquies del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174.</p> <p>2. Il mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 2, per due esercizi consecutivi, costituisce giusta causa di revoca dell'organo di amministrazione della società.</p> <p>3. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate.</p>	<p><i>(Responsabilità degli amministratori)</i></p>
<p>1. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 1 entro il 31 maggio 2014.</p>	<p><i>(Misure transitorie)</i></p>

<p>2. I soggetti di cui all'articolo 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.</p>	
<p>1. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è soppresso.</p> <p>2. Il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è soppresso.</p> <p>3. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: “5-bis: Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”.</p>	<p><i>(Abrogazioni)</i></p>

<p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di entrate</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di entrate tributarie</p>	
<p>1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241, del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.</p>	<p>norma compensazioni imposte dirette</p>
<p>2. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";</p> <p>b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";</p> <p>c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";</p> <p>d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";</p> <p>e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";</p>	<p>Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria</p>

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.

2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: “Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;

h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

3. Alle disposizioni di cui al **comma 2**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

4. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

<p>5. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".</p> <p>6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p>	
<p>7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 1,65 per mille a decorrere dal 2014".</p>	<p>Incremento imposta di bollo su comunicazioni relative a prodotti finanziari</p>

<p>Art. 18 <i>(Altre disposizioni in materia di entrata)</i></p>	
<p>1. “All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00. ”.</p> <p>2. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: “5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.</p> <p>3. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00 ”.</p> <p>4. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: “5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.</p> <p>5. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’articolo 6-bis è soppresso .</p> <p>6. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di</p>	<p>Introduzione della disciplina dell’imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati sempre tramite i medesimi canali</p>

<p>concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta".</p>	
<p>7. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "distinti per voce di tariffa" sono inserite le seguenti " e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta"; dopo il primo periodo è inserito il seguente " La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".</p>	<p>Introduzione di un modello unico di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è versata con modalità virtuali.</p>
<p>8. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.</p> <p>9. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 8 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.</p> <p>10. Per quanto non espressamente previsto dai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p> <p>11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.</p>	<p>Azione di contrasto avverso i rimborsi indebiti.</p> <p>Si chiede a UL Finanze se non sia opportuno inserire come comma 2 dell'art. 17.</p>
<p>12. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."</p>	<p>Mantenimento agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina coperte con</p>

	imposta di registro
<p>13. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale : 12 per cento".</p>	<p>Imposta di registro a copertura agevolazioni tributarie piccola proprietà contadina</p>
<p>14. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola "determinato" sono aggiunte le seguenti parole: ", per ciascun atto impugnato anche in appello,".</p> <p>b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo."</p> <p>c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: " 1-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico".</p>	<p>Modalità di calcolo del contributo unificato nel caso in cui i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati;</p> <p>non debenza del diritto di copia senza certificazione di conformità nel processo telematico</p>
<p>15. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.</p>	<p>Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia nel processo tributario con sistemi e modalità telematiche</p>
<p>16. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«13-bis - Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.</p> <p>13-ter - Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".</p> <p>17. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:</p>	<p>Contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami di avvocato, al concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario</p> <p>Contributo obbligatorio per</p>

<p>“Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”</p> <p>18. All’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:</p> <p>“Le spese per il concorso sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”</p> <p>19. All’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“4-bis - Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»</p> <p>20. Il contributo introdotto a norma dei commi 16 e 17 è dovuto per le sessioni d’esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.</p> <p>21. Il contributo introdotto a norma dei commi 18 e 19 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.</p>	<p>la partecipazione agli esami di avvocato, al concorso di notaio e al concorso per magistrato ordinario</p>
<p>22. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 30, comma 1, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti parole: «euro 25»;</p> <p>b) dopo l’articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:</p> <p>«Art. 106-bis (L) (<i>Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato</i>) - 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.»</p> <p>23. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Aumento dei diritti di notifica e riduzione dei compensi per consentire per l’assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso</p>

Titolo V

Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

1. E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE che si articola in due componenti: la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, di seguito denominata TARI; la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di seguito denominata TASI.

~~2. Le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il TRISE con propria legge secondo i principi contenuti nel presente titolo.~~

3. Soggetto attivo della TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20

(Servizio gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 8**, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
7. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

12. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al **comma 12** e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

14. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori e ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

16. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

17. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

18. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

19. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

20. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del **comma 19**. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

21. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

22. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

23. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

24. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

25. Per tutto quanto non previsto dai **commi da 22 a 24** si applicano in quanto compatibili le disposizioni

relative alla TARI annuale.

26. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

28. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

29. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21

(Servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al **comma 1**, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le unità stesse.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, di seguito denominata "IMU".

7. [Con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono stabilire, in alternativa, che la base imponibile è costituita dalla superficie determinata ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'articolo 21 per la TARI.]

8. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille nel caso in cui la base imponibile è quella determinata ai sensi del **comma 6** [ed è pari a 1 euro per metro quadrato quando il comune determina la base imponibile ai sensi del **comma 7**]. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento [In entrambi i casi, il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre le predette misure fino all'azzeramento].

9. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al **comma 8**, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alla medesima tipologia di immobile, maggiorata dello 1 per mille.

COMMA 3 ALTERNATIVO

10. [Nel caso in cui la base imponibile della TASI è quella di cui al comma 7, il comune può variare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale il gettito potenziale derivante complessivamente dall'applicazione dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile, non ecceda il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione dell'aliquota massima consentita dalla legge statale, in relazione alla medesima tipologia di immobile, maggiorata dell'1 per mille.]

11. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai **commi da 8 a 10**. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 3)

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con

i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del **comma 1** e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili ai tributi. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dei tributi; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU *[o della TARI nel caso in cui il comune scelga come base imponibile la superficie valida ai fini della componente sui rifiuti].*

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui all'articolo 10 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui all'articolo 10, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

<p>15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.</p> <p>20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>22. E' abrogato l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.</p>	
<p>Art. 23</p> <p><i>(Disposizioni in materia di IMU)</i></p>	
<p>1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole "fino al 2014" sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso</p>	<p>ATTENZIONE!!</p> <p>Tale articolo va rivisto alla luce delle modifiche alla disciplina dell'abitazione</p>

principale ad opera del DL 102 in corso di conversione

- l'ultimo periodo;
- b) al comma 2:
- 1) al primo periodo sono sopresse le parole: *“ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”*;
 - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”*
 - 3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: *“L’imposta municipale propria non si applica, altresì:*
 - a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
 - c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”*;
- c) il comma 10 è sostituito dal seguente *“10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre*

l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario abbia un reddito non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”;

d) il comma 11 è abrogato.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “*a decorrere dall'anno 2014*” sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettere a), f) e g) si applicano anche per gli anni successivi al 2014.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole “*a decorrere dall'anno 2014*” sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole “*a decorrere dall'anno 2014*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dall'anno 2015*” .

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: “1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.”

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al **comma 5**, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e della stessa non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 1, le parole “, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e” sono soppresse;
- b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.”.

8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del **comma 7** hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Per l'anno 2014, la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale è effettuata per una quota parte pari al 20 per cento sulla base di coefficienti risultanti dal complesso dei fabbisogni standard approvati dalla COPAFF al 31 dicembre 2013.
2. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è alimentato anche da una parte del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui alla lettera f) del predetto comma 380, pari a 1 miliardo.
3. A decorrere dal 2015, con il provvedimento legislativo di assestamento (o con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è introdotta una variazione in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tener conto del gettito effettivo dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, corrispondente alla differenza tra l'importo riscosso in conto competenza risultante dal rendiconto generale dello Stato sul pertinente capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno precedente e l'importo della relativa previsione di gettito considerato sul predetto Fondo di solidarietà comunale.

(Da verificare con RGS)

TITOLO VI
NORME FINALI

<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Fondi speciali e tabelle)</i></p>	
<p>1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera <i>c</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.</p> <p>2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.</p> <p>3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>e</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.</p> <p>4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.</p> <p>5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Comma 5 NUOVO INSERIMENTO Approvazione prospetto copertura VALUTAZIONE IGB</p>

<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Entrata in vigore)</i></p>	
<p>1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato.</p> <p>2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p>	

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari milioni di euro per il 2014, a milioni di euro per il 2015 e a milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge			
DATI DEF	-39.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)			
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

Finalità	2014 <i>euro</i>
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paralimpico (articolo 1, comma 276, dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16- <i>novies</i> , del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10)	6.000.000
Convenzione con il Centro di Produzione S.p.A. (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con	10.000.000

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)	
Totale	116.631.245